

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3512

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LETTIERI, DE ZAN e SGARLATA MARCELLO**

*Presentata il 19 ottobre 1966*

**Provvidenze a favore del personale insegnante cieco delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, i privi di vista in possesso dei necessari requisiti hanno la possibilità di insegnare determinate materie nelle scuole e negli Istituti di istruzione secondaria ed artistica. Tale possibilità ha avuto, negli ultimi decenni, una attuazione piuttosto ampia e positiva anche quando mancavano gli strumenti giuridici che la legittimassero pienamente.

A seguito dell'entrata in vigore delle leggi 5 gennaio 1955, n. 12, e 4 giugno 1962, n. 601, i ciechi laureati hanno potuto affermarsi nel mondo della scuola in misura sempre più notevole e ora la loro presenza, in questo settore di particolare importanza, costituisce un fatto di indubbio valore sociale. I professori non vedenti, infatti, svolgono la loro attività con rendimento del tutto normale e la loro prestazione riceve di continuo significativi apprezzamenti in tutti gli ambienti.

Il numero di questi docenti è relativamente esiguo: si tratta in effetti di poche centinaia di elementi che hanno conseguito una posizione stabile e che sono riusciti — come dicevamo — ad inserirsi utilmente ed efficacemente nell'intero complesso del corpo docenti, dimostrando in maniera inconfutabile che la cecità non costituisce affatto un impedimento né pregiudiziale né contingente, allo svolgimento della loro attività professionale.

Ciò premesso, dobbiamo però prendere atto con obiettività di alcune difficoltà estrinseche che ricorrono in generale nel periodo di preparazione al conseguimento della laurea da

parte degli studenti ciechi e che in generale ne ritardano l'acquisizione. Vogliamo prima di tutto riferirci alle circostanze molteplici e piuttosto gravi che di solito non consentono di avviare agli studi i privi di vista in esatta corrispondenza con l'età scolare. Come tutti sanno, la prima educazione formativa dei ciechi può aver luogo soltanto presso scuole speciali che funzionano in poche città. L'onere del mantenimento dei giovani non vedenti in queste queste-convitto è attribuito dal testo unico delle leggi comunali e provinciali del 3 marzo 1934, n. 383, alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Ora accade spesso che, sia per difficili condizioni ambientali relative a una non intenzionale incuria delle famiglie e soprattutto alla precarietà della situazioni sociali riscontrabili ancora oggi in diverse zone delle nostre campagne, sia per il rifiuto di intervento da parte delle Amministrazioni provinciali, troppo frequentemente deficitarie, i ragazzi ciechi vengono ammessi alle scuole speciali con notevole ritardo contrariamente a quanto avviene per i bambini vedenti.

In secondo luogo, c'è da osservare che le statistiche sanitarie e infortunistiche provano come assai comunemente coloro che divengono ciechi per tare ereditarie o malattie o altre cause accidentali e comunque non congenite, e che sono la grande maggioranza, sono colpiti da questa grave minorazione fisica quando hanno già superato l'adolescenza. Per tanto per essi è situazione con conseguente sospen-

sione della normale preparazione scolastica, sospensione che può durare anche alcuni anni. È evidente infatti che il ripristino di una certa capacità di orientamento motorio e sensoriale, nonché l'apprendimento della lettura e scrittura in rilievo Braille, sono condizioni pregiudiziali che implicano un paziente lavoro di continua esercitazione, tanto più lungo e faticoso quanto più avanzata è l'età in cui si è divenuti ciechi.

In terzo luogo, infine, dobbiamo ricordare che, nonostante i notevoli progressi realizzati nella preparazione e distribuzione del particolare materiale didattico occorrente ai privi di vista, a tutt'oggi i ciechi sono in una situazione di palese e assurda sperequazione rispetto ai vedenti per quel che concerne la possibilità di una consultazione tempestiva ed aggiornata di tutti i testi scolastici necessari. Si verifica spesso ancora che una classe di dieci o quindici alunni dispone soltanto di tre o quattro libri di testo in Braille, che debbono perciò essere utilizzati a turno dai bambini e ragazzi ciechi. Altrettanto dicasi per tutti i sussidi didattici, quali carte geografiche, strumenti di laboratorio, esemplari dei più interessanti soggetti del regno animale e vegetale, ecc. Abbiamo sopra accennato al fatto confortante che attualmente gli organismi competenti stanno lavorando, attivamente, affinché queste carenze siano almeno parzialmente eliminate, e si ha pertanto motivo di ritenere che nei prossimi anni i giovani non vedenti saranno posti in condizione di dedicarsi agli studi con minore disagio. Intanto però la situazione è stata quella sopra brevemente descritta e quindi come inevitabile conseguen-

za, i laureati privi di vista nella stragrande maggioranza, nonostante le accertate notevoli capacità singole, hanno potuto trovare il loro posto di insegnamento in età generalmente di gran lunga superiore alla media.

Per le ragioni esposte ed in considerazione dei meriti acquisiti dalla categoria dei docenti ciechi e unanimemente riconosciuti, presentiamo questa proposta di legge nell'intento di ridurre per essi la portata delle risultanze negative di quegli impedimenti e di quelle carenze che abbiamo sottolineato. Il provvedimento incoraggerà altresì tutti quei giovani ciechi che, in possesso di spiccate attitudini, sono pur tuttavia costretti a rinunciare agli studi superiori proprio in relazione alle oggettive difficoltà che abbiamo ricordato e che spesso si rivelano insormontabili.

Del resto, il riconoscimento per intero e a tutti gli effetti del servizio pre ruolo dei professori privi di vista ordinari nelle scuole e negli Istituti di istruzione secondarie e artistica, non determinerà un sensibile impegno finanziario dello Stato in quanto — come abbiamo accennato — si tratta di un numero abbastanza esiguo di beneficiari. Si deve infatti tener conto, tra l'altro, che una buona parte degli aventi diritto, al momento della entrata in vigore della legge che proponiamo, disporranno di una anzianità di servizio non di ruolo, assai limitata.

I particolari fondati motivi d'ordine morale e sociale che ci hanno indotto a presentare la predetta proposta di legge ci fanno convinti, onorevoli colleghi, di poter contare sul conforto del Parlamento per la sua rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Ai professori privi di vista assunti nei ruoli delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria e artistica statali è riconosciuto per intero e a tutti gli effetti il servizio pre-ruolo.

### ART. 2.

Si intendono privi di vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

### ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno in corso mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.